

**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA D'IMPRESA:
FUNZIONAMENTO, REGOLE E PROCEDURE**

Confidando di fare cosa utile, riportiamo di seguito le slides che il Dott. Sandro Pettinato, Vice Segretario generale di Unioncamere e referente nazionale per la **Composizione negoziata**, ha presentato nel corso di un incontro tenutosi il 10 dicembre 2021.



UNIONCAMERE

La Composizione negoziata d'impresa: funzionamento, regole e procedure

Sandro Pettinato

Area Servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese

La legge n.147/2021

Fonti normative: D. L. 24/08/21, n° 118 oggi L. 147/21 «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», pubblicato sulla G.U. n. 202 del 23/10/21

Il provvedimento:

✓ rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa al **16 maggio 2022** (ad eccezione del Titolo II sugli **OCRI** che viene invece **rinvio al 31 dicembre 2023**)

✓ introduce la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio è avvenuto il **15/11/2021**

La procedura è solo **volontaria e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (non è prevista in pendenza di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo).

E' introdotto il nuovo **concordato semplificato** se non si raggiunge un accordo di composizione negoziata



UNIONCAMERE

Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legge sono già entrati in vigore lo scorso 25 agosto per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti siano realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata

I contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti sono stati successivamente **definiti nel dettaglio con il decreto dirigenziale** che il Ministero della Giustizia ha adottato lo scorso 28 settembre 2021

Gli elenchi degli esperti dovranno essere costituiti **presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**, ma la **domanda** viene presentata **agli ordini dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** che ne curano la modalità di formazione, la tenuta e l'aggiornamento (le figure con esperienza nel settore della ristrutturazione - con piani o accordi già siglati – presentano, invece, la domanda direttamente alla Cciaa)

Gli elenchi regionali degli esperti

La legge n.147/2021

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti ed esperti contabili ed Avvocati** iscritti all'albo da **almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni **che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi**
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con **esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo**

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

I flussi annui (positivi) al servizio del debito che la gestione dell'impresa è in grado di generare a regime (prescindendo dalle eventuali iniziative industriali) sono generati da:

Stima del MOL prospettico normalizzato annuo	_____
(meno) investimenti di mantenimento annui a regime	_____
(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	_____
TOTALE B	_____

Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del *Free Cash Flow From Operations* a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

Se B è >1, cioè l'impresa è prospetticamente in equilibrio, applico la formula A/B, cioè:

COMPONENTI DEL DEBITO da ristrutturare
FLUSSI ANNUI al servizio del debito

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Infatti, se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, **flussi annui [B], superiori a zero (destinati a replicarsi nel tempo)**, il grado di difficoltà del risanamento è pari al **rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]**.

Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

In particolare se il rapporto è :

- **non superiore ad 1**: difficoltà contenute che crescono al crescere del rapporto (ma sono contenute)
- **vicino a 2**: andamento corrente dell'impresa sufficiente per percorso di risanamento (p. 6 sez);
- **tra 3 e 4**: il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali da adottare (p. 7 sez.);
- **tra 5 e 6**: anche un M.O.L. positivo non è sufficiente al risanamento: necessaria la cessione dell'azienda (p. 8)

Con **disequilibrio economico a regime**, vanno prese **iniziative in discontinuità** : cambio processi produttivi, nuovo modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni (vedi p. 7 - 8 sez.).

La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Istanza di accesso alla composizione negoziata:

- ✓ **presentata dall'imprenditore** al Segretario Generale della CCIAA territoriale di competenza (criterio della sede legale) secondo il Modello 2 allegato al decreto dirigenziale
- ✓ **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** con accesso consentito dal sito di ciascuna CCIAA all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it
- ✓ **allegando specifica documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, ricorsi per fallimento, certificato debiti tributari, situazione debitoria, certificato debiti e premi INPS/INAIL, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del d.l. 118

Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore verifica, attraverso un test facoltativo sulla sezione pubblica della piattaforma, la perseguibilità del risanamento aziendale

Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 5 legge n.147/2021

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- ✓ **i bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure (per chi non è tenuto al deposito dei bilanci), **le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta**,
- ✓ **una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (max 60 gg.);**
- ✓ **una relazione sull'attività esercitata (con piano finanziario a 6 mesi) e le iniziative industriali che intende adottare;**
- ✓ **l'elenco dei creditori** (con i crediti scaduti e a scadere ed i diritti reali e personali di garanzia);
- ✓ **una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza;**
- ✓ **il certificato unico dei debiti tributari** (art. 364, co 1, del d. lgs. 14/2019);
- ✓ **la situazione debitoria complessiva** (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- ✓ **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi** (art 363, co 1 del dec. lgs 14/2019) e non il **DURC** (non più previsto nelle recenti modifiche);
- ✓ **un estratto delle informazioni Centrale dei rischi (Banca d'Italia) max 3 mesi**



UNIONCAMERE

La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Il Segretario generale della CCIAA **comunica l'istanza entro 2 gg lavorativi alla Commissione** (ex art 3, co.6) e allega dimensione del volume d'affari, numero dipendenti e settore dell'impresa

Entro 5 giorni lavorativi, la Commissione nomina l'esperto (ad eccezione delle imprese sottosoglia ex art. 17/DL)

- ✓ tra gli iscritti nell'elenco ex art. 3 co. 3
- ✓ garantendo rotazione e trasparenza
- ✓ assegnando max 2 incarichi contemporaneamente
- ✓ la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale

L'esperto:

- ✓ **verifica la propria indipendenza ed il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo** necessaria
- ✓ **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione, **comunica all'imprenditore l'accettazione e la inserisce nella piattaforma**

Se rinuncia ne dà comunicazione alla Commissione che provvede alla sostituzione



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL S.G

Al ricevimento dell'istanza, il Segretario Generale della Cciaa provinciale accede alla piattaforma e verifica l'allegazione corretta ed i contenuti di tutti i documenti obbligatori.

Se ci sono anomalie (contenuto dei documenti ecc.) il Segretario Generale si mette in contatto (extra piattaforma) con il Rappresentante Impresa per chiedere di integrare la documentazione (anche nello stato di “domanda inviata”, viene consentita l'integrazione di ulteriori documenti, fino alla sua “chiusura”).

Solo adesso il Segretario Generale procede con l'invio dell'istanza ai Membri della Commissione regionale

Se l'istanza è presentata da Impresa sotto soglia (con autodichiarazione del Rappresentante Impresa), si procederà con la nomina dell'esperto



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

NOMINA DELL'ESPERTO E ACCETTAZIONE INCARICO

Prima dell'accettazione dell'incarico, l'esperto deve prendere visione di tutta la documentazione inserita in istanza. Tale documentazione **non potrà essere scaricata sul pc personale dell'esperto.**

In caso di mancata accettazione da parte dell'esperto, l'esperto dovrà accedere alla piattaforma ed indicare il diniego a procedere

Tale diniego verrà notificato alla Commissione e al Segretario Generale, i quali dovranno individuare un nuovo nominativo da associare all'istanza.

La nomina dell'esperto da parte della Commissione, o del Segretario Generale (sotto soglia), potrà attingere anche ad elenchi di altre regioni.



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A SEGUITO ACCETTAZIONE INCARICO

L'esperto che ha accettato l'incarico (di seguito esperto incaricato) avrà ora l'accesso allo scarico in locale di tutta la documentazione presente in istanza, oltre alla possibilità di invitare soggetti.

I soggetti invitati dall'esperto potranno essere resi pubblici, ovvero visibili a tutti gli aventi diritto ad accedere all'istanza, oppure l'esperto potrà creare delle stanze di condivisione riservate (cassetti) nelle quali invitare i soggetti che ritiene utile possano contribuire alla negoziazione.

SOLO IN QUESTO CASO SI POTRA' PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE. SENZA L'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NON E' POSSIBILE

La nomina dell'esperto: la Commissione

Art. 3 legge n.147/2021

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni. La commissione è costituita presso le CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**

E' composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano)**
- b) un membro designato dal Presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- c) un membro designato dal Prefetto capoluogo di regione (o provincia aut. Trento o Bolzano)**



UNIONCAMERE

L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 legge n.147/2021

L'incarico dell'esperto è **concluso** se:

- ✓ **A 180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi** (l'opzione possibile è il concordato semplificato ex art. 18 e 19)

L'incarico dell'esperto **può proseguire** se:

- ✓ **è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale** (ex art. 7 e 10)
- ✓ **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente**
- ✓ Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale che inserisce nella piattaforma** e comunica all'imprenditore, ovvero, in caso di concessione di misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse che ne dichiara cessati gli effetti



UNIONCAMERE

Misure protettive

Art. 6 legge n.147/2021

L'imprenditore può chiedere le misure protettive del patrimonio (istanza di nomina dell'esperto o sulla Piattaforma) e la stessa **istanza** delle misure è **pubblicata nel Registro delle imprese**

Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:

- ✓ acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
- ✓ Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- ✓ rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una **dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari** disposte nei suoi confronti e un aggiornamento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Dalla pubblicazione dell'istanza e fino a conclusione delle trattative/archiviazione non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza



UNIONCAMERE

Misure protettive e cautelari: procedimenti relativi

Art. 7 legge n.147/2021

L'imprenditore, con **ricorso** presentato **al Tribunale** competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, **chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, i provvedimenti cautelari** necessari per la conduzione delle trattative.

Entro 30 gg dalla pubblicazione dell'istanza, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (in realtà al momento della domanda ha già inviato richiesta)

L'omesso/ritardato deposito del ricorso causa l'inefficacia delle misure protettive; decorsi inutilmente 30 gg, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal Registro imprese

Entro 10 gg dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa l'udienza. Sentite le parti e l'esperto, nomina eventualmente un **ausiliario**

Il Tribunale **stabilisce la durata** (min 30 e max 120 gg) delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari disposti

Possibile **proroga (o revoca) delle misure (max 240 gg)** ove funzionale (o meno) ad assicurare il buon esito delle trattative (o siano sproporzionate al pregiudizio ai creditori).

Difformità rispetto alla durata del procedimento (180+180gg)

La conclusione delle trattative

Art. 11 legge n.147/2021

Quando è individuata una soluzione per il superamento della situazione di crisi, le parti possono alternativamente concludere:

- ✓ un contratto, con uno o più creditori (misure premiali se c'è continuità oltre 2 anni)
- ✓ una convenzione di moratoria (art. 182 oct. L.F)
- ✓ un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (con gli effetti del piano attestato di risanamento) senza necessità dell'attestazione prevista dall'art. 67, 3 co. lettera d) L.F.

Le possibilità per l'imprenditore all'esito delle trattative:

- ✓ omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 L.F.
- ✓ piano attestato di risanamento
- ✓ domanda di concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19 L. 147/2021)
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi (Conc. preventivo in continuità o ammin. straordinaria)

Misure premiali

Art. 14 legge n.147/2021

La composizione negoziata prevede **incentivi e agevolazioni**:

- ✓ Riduzione alla misura legale degli **interessi** sui debiti tributari dell'imprenditore (dall'accettazione dell'esperto fino alla chiusura di un contratto o alla convenzione di moratoria);
 - ✓ Riduzione alla misura minima delle **sanzioni** tributarie
 - ✓ Riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza
 - ✓ Se si chiude un contratto con uno o più creditori, o se si arriva ad un accordo (ex art. 67) l'Agenzia delle Entrate può concedere un **piano di rateazione fino a max 72 rate mensili** (somme dovute e non versate imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo)
-  In caso di successiva dichiarazione di **fallimento o accertamento di stato di insolvenza**, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza riduzioni



UNIONCAMERE

Il compenso dell'esperto

art. 16 legge n.147/2021

Calcolato su Attivo dell'impresa debitrice (media ultimi 3 bilanci o dich. redditi)

Il compenso complessivo = min 4.000 > X < max 400.000€

- ✓ +100% se concluso contratto, convenzione, accordo o piano risanamento
- ✓ +10% (ulteriore) se accordo ex art. 11 co.1 lett. c), cioè art. 67 legge fallimentare)
- ✓ +25% se i creditori sono > 21 e < 50
- ✓ +35% se i creditori > 50
- ✓ -40% se creditori < 5
- ✓ +10% se c'è vendita complesso aziendale o se viene individuato un acquirente
- ✓ +100€ per 1 h di presenza alla consultazione sindacale
- ✓ Max € 500 = se l'imprenditore non compare o c'è archiviazione dopo il 1° incontro
- ✓ Per gruppi di impresa il compenso è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante.

Se non c'è accordo **il compenso è «liquidato»* dalla Commissione** (se imprese sottosoglia dal Segretario Generale della CCIAA).

* per LIQUIDATO si intende DETERMINATO, non PAGATO

Le imprese minori «sotto soglia»

Art. 17 legge n.147/2021

L'impresa sotto soglia può presentare istanza all'organismo di composizione (OCC) oppure al Segretario generale della CCIAA, in cui ha sede legale l'impresa (attraverso la Piattaforma telematica nazionale)

Se l'impresa sotto soglia sceglie la Camera di commercio, sarà il Segretario generale della Camera stessa a dover nominare l'esperto e non la Commissione Regionale

Il Segretario Generale dovrà altresì provvedere alla «liquidazione» del compenso dell'esperto, intesa come DETERMINAZIONE DEL COMPENSO e NON come PAGAMENTO

**Limite dimensionale delle imprese «sotto soglia» da possedere congiuntamente :*

- ✓ **Attivo patrimoniale < 300.000€**
- ✓ **Ricavi lordi < 200.000€**
- ✓ **Debiti: < 500.000€**



UNIONCAMERE

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

- art. 18 legge n.147/2021 (1/4)

L'esperto nella relazione finale dichiara che **le trattative non hanno avuto esito positivo** e che **le soluzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 D.L. non sono praticabili.**

Nei 60 gg successivi alla comunicazione l'imprenditore può presentare **proposta di concordato per cessione dei beni**, unitamente a:

- **piano di liquidazione;**
- **documenti di cui all'art. 161, comma 2. lett. a), b), c), d) della L.F. (come per la domanda di concordato) e cioè:**
 - i. **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;**
 - ii. **stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori**, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 - iii. **elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;**
 - iv. **valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili**

NON SONO QUINDI NECESSARI: IL VOTO FAVOREVOLE DEI CREDITORI (LA SODDISFAZIONE INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E LA FISSAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DI SODDISFAZIONE – 20% - DEL CETO CHIROGRAFARIO)

L'omologazione del concordato avviene con ricorso nel **Tribunale dove** l'impresa ha la sede principale. **Viene comunicato al PM e pubblicato dal cancelliere, nel registro delle imprese** entro il giorno successivo al deposito.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA

I vantaggi della composizione negoziata	Concordato preventivo con riserva
<ul style="list-style-type: none">- E' totalmente volontario;- E' totalmente stragiudiziale;- E' di durata mediamente rapida;- E' facilmente applicabile tramite la piattaforma;- Permette la continuità aziendale assoluta;- Non è più costoso di altre procedure;	<ul style="list-style-type: none">- Presentare informative periodiche;- Sono fortemente compromessi gli effetti reputazionali dell'impresa verso i fornitori;- Non si possono compiere pagamenti pregressi di crediti;- Viene notevolmente limitata la continuità aziendale;